

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2014
606/2014/S/GAS**

**DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA
METAEDIL S.R.L.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2014

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012" (di seguito: RQDG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 59/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 59/2013/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 126/2014/S/gas (di seguito: deliberazione 126/2014/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A (di seguito: deliberazione 124/2014/A).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 59/2013/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di imprese distributrici di gas, mediante

- chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive, con sopralluogo presso le imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli;
- in attuazione di tale programma, i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza hanno effettuato, nel periodo dal 10 aprile al 20 maggio 2013, chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune ispezioni presso le imprese distributrici che, all'esito delle chiamate telefoniche, hanno evidenziato anomalie nel servizio di pronto intervento;
 - con deliberazione 126/2014/S/gas, l'Autorità, sulla base delle risultanze acquisite con verifica ispettiva, effettuata nei giorni 8 e 9 ottobre 2013, presso Metaedil S.r.l. e con successiva documentazione di cui alla nota 28 novembre 2013 (prot. Autorità 37777), ha avviato nei confronti di Metaedil S.r.l. un procedimento per accertare violazioni in materia di pronto intervento gas ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, contestando che:
 - (i) in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della RQDG, la società non disporrebbe di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento; in particolare, la società in sede di verifica ispettiva ha motivato l'esito negativo del controllo telefonico effettuato in data 16 aprile 2013 al numero verde 800.911.942 dai militari della Guardia di Finanza, dichiarando che dal 10 al 20 aprile 2013 il numero verde era stato disattivato per problemi di natura contrattuale intercorsi con la società di fornitura del servizio telefonico verde (punto 3 della *check list*);
 - (ii) in violazione dell'articolo 25, comma 2, lettera a) della RQDG la società non avrebbe assicurato la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare la società in sede di verifica ispettiva (punto 9 della *check list*) e attraverso l'integrazione documentale inviata con la nota del 28 novembre 2013 (prot. Autorità 37777), non sarebbe stata in grado di fornire la registrazione vocale delle chiamate di pronto intervento giunte al centralino dal 1 luglio 2009 al 30 aprile 2013 compresi;
 - con nota 7 maggio 2014 (prot. Autorità 12600), Metaedil S.r.l. ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni relativa alle contestazioni di cui alla deliberazione 126/2014/S/gas;
 - nella riunione del 11 dicembre 2014, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la proposta presentata da Metaedil S.r.l. descrive, preliminarmente, iniziative che appaiono idonee a dimostrare, come richiesto dall'articolo 17, comma 2, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate; in particolare la società ha dichiarato e documentato:
 - di aver riattivato il numero verde 800.911.942 del servizio di pronto intervento dal 20 aprile 2013, come peraltro già verbalizzato e documentato durante la verifica ispettiva (punto 3 della *check list*);
 - di aver riattivato la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute a partire da maggio 2013, rimandando a quanto già verbalizzato e documentato durante la verifica ispettiva (punto 9 della *check list*).
- la proposta, presentata da Metaedil S.r.l., reca, altresì, tre impegni relativi rispettivamente: alla sottoscrizione di un nuovo contratto a canone mensile con una società di fornitura del servizio telefonico per l'attivazione di un nuovo numero verde (impegno 1); all'istallazione di un nuovo impianto di registrazione vocale (impegno 2); all'aver dotato le squadre di pronto intervento di palmari con sistema GPS (impegno 3).

RITENUTO CHE:

- gli impegni 1 (sottoscrizione di un nuovo contratto a canone mensile con una società di fornitura del servizio telefonico per l'attivazione di un nuovo numero verde) e 2 (istallazione di un nuovo impianto di registrazione vocale) risultino, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. e) dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, manifestamente inammissibili a valere come impegni, in quanto finalizzati al mero adempimento degli obblighi violati di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) della RQDG;
- gli impegni 2 (nuovo impianto di registrazione vocale) e 3 (dotazione per le squadre di pronto intervento di palmari con sistema GPS), si traducano in una condotta che risulta già posta in essere prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio e quindi non siano valutabili come impegni, per la cui configurabilità è necessario che la condotta non sia stata ancora realizzata al momento della proposta; peraltro, l'impegno 3 risulta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, manifestamente inammissibile a valere come impegno e, pertanto, da solo, non utile perché non adeguato al più efficace perseguimento dagli interessi tutelati dalle disposizioni violate quali l'incolumità delle persone e delle cose;
- non sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com la proposta di impegni presentata da Metaedil S.r.l., con nota 7 maggio 2014 (prot. Autorità 12600)

DELIBERA

1. di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere c) ed e) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da Metaedil S.r.l., con nota 7 maggio 2014 (prot. Autorità 12600);
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Metaedil S.r.l., Via Francesco Tedesco 61, 83100 Avellino e, mediante pec, all'indirizzo info.metaedilsrl@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni